



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 – 53800 fax 0163 52405 e mail:
cert@pec.unionemontanavalsesia.it Cod. fisc. 82003830021

FONDI DERIVANTI DALLE AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SEGNALAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA

(Allegato alla Deliberazione del Consiglio n.43 del 1.12.2016

Così come modificato dalla delibera di Consiglio n. 18 del 3.5.2018 e dalla delibera di
Consiglio n. del 27.7.2023)

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le competenze per la concessione di piccoli contributi per attività svolte nell'ambito territoriale dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia da Enti ed Associazioni che non abbiano finalità di lucro e che siano dirette agli interventi consentiti dalla Legge Regionale 17/12/2007 n.24 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 – Beneficiari

La concessione di contributi può essere disposta esclusivamente a favore dei seguenti soggetti :

- a) prioritariamente ai Comuni membri dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia;
- b) Enti ed Associazioni senza scopo di lucro con sede nel territorio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia

Articolo 3 – Natura degli interventi

I contributi di cui al presente regolamento possono essere riferiti esclusivamente ad iniziative e opere singole o a programmi di interventi o attività, consentiti dalla Legge Regionale 17/12/2007 n.24 e relativi alla manutenzione e segnalazione delle rete sentieristica della Valsesia.

Articolo 4 – Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) interventi di manutenzione straordinaria sui sentieri, quali taglio della vegetazione, tracciatura o riapertura di tratti ammalorati, consolidamenti, attraversamenti, guadi, ecc.
- b) acquisto di prodotti di consumo (carburanti, materiali), in caso di lavori eseguiti in economia diretta.

Articolo 5 – Norme generali di carattere finanziario

Il contributo massimo erogabile per le attività di cui al punto precedente verrà così calcolato:

- a) €3.000,00 per interventi effettuati dai Comuni
- b) €1.000 per interventi effettuati da altri Enti o Associazioni

Articolo 6 – Termini per la presentazione della domanda di contributo

Le domande in carta semplice, sottoscritte dal legale rappresentante, deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno.

Le richieste di contributo pervenute dopo la tale scadenza vengono automaticamente differite alla scadenza successiva.

Al di fuori della suddetta scadenza, potranno essere prese in considerazione domande presentate esclusivamente dai Comuni per emergenze o cause impreviste.

Nel caso in cui, a seguito della prima assegnazione di contributi risultino delle disponibilità economiche residue sarà facoltà della Giunta procedere ad una seconda assegnazione alle domande presentate dopo la scadenza del 30 aprile

Articolo 7 – Modalità di assegnazione del contributo

I contributi verranno assegnati con deliberazione della Giunta dell'Unione da adottarsi entro il 15 maggio di ogni anno e, qualora vi siano specifiche necessità, con una seconda assegnazione da adottarsi al bisogno.

La suddetta deliberazione conterrà l'elenco dei beneficiari ammessi ed i relativi importi assegnati, nonché l'elenco delle domande non ammissibili.

Verranno considerati prioritari gli interventi che interessano collegamenti con gli alpeggi monticati.

Articolo 8 – Documentazione da presentare ai fini della liquidazione di contributo

Successivamente all'assegnazione del contributo ed all'esecuzione dei lavori, il beneficiario presenterà una richiesta di liquidazione a cui dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Breve relazione degli interventi eseguiti
- b) Resoconto delle spese sostenute e copia di note e fatture fiscalmente valide
- c) Documentazione fotografica degli interventi
- d) Per le associazioni: dichiarazione del Sindaco dell'avvenuto intervento.

Articolo 9 – Procedure per la liquidazione dei contributi

Il contributo verrà liquidato al beneficiario, di norma, in un'unica soluzione.

Non sono previste anticipazioni od acconti.

Articolo 10 – Verifiche, controlli e accertamenti

L'Unione Montana, in qualsiasi momento dell'iter procedurale, si riserva la facoltà di disporre verifiche nei confronti dei richiedenti relativamente alla veridicità delle dichiarazioni indicate nella domanda e l'effettiva effettuazione nonché l'efficacia dell'intervento oggetto di contributo.

Articolo 11 – Revoca del contributo

L'Unione Montana, con determinazione del Responsabile del Servizio competente, dispone la revoca del contributo nei seguenti casi:

- 1) in seguito a richiesta del beneficiario stesso;
- 2) qualora l'intervento non venga eseguito e rendicontato entro la fine dell'anno in corso.
- 3) per gli interventi straordinari verrà fissata una specifica scadenza.

Articolo 12 – Pubblicizzazione dei contributi assegnati

Alle assegnazioni di contributi verrà data adeguata pubblicizzazione secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia

Articolo 13 – Pubblicità del presente regolamento

Il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e stabilmente sul sito internet dell'Unione Montana, nonché trasmesso ai Comuni membri .

Articolo 14 – Efficacia del regolamento ed entrata in vigore Il

presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2017.